

Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della legge regionale 16/2009.).

Art. 1 sostituzione del titolo del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

Art. 2 modifica alle rubriche degli artt. 2 e 3 del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

Art. 3 modifiche all'art. 3 del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

Art. 4 modifiche all'art. 4 bis del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

Art. 5 modifiche all'art. 4 ter del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

Art. 6 modifiche all'art. 5 del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

Art. 7 entrata in vigore

art. 1 sostituzione del titolo del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. Il titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della legge regionale 16/2009.) è sostituito dal seguente: "Regolamento concernente le definizioni previste dall'articolo 3, comma 3, lettera a) (tipologia di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso), lettera c) (interventi di nuova costruzione, su costruzioni esistenti e di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica) e lettera c ter) (variazioni strutturali e interventi diversi) della legge regionale 16/2009."

art. 2 modifica alle rubriche degli artt. 2 e 3 del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. Alle rubriche degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. dopo il riferimento "DM 14.01.2008" sono aggiunte le seguenti parole: " e successive modificazioni ed integrazioni".

art. 3 modifiche all'art. 3 del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011

n. 0176/Pres. dopo i riferimenti "DM 14.01.2008" e "2.02.2009 n. 617" sono aggiunte le seguenti parole: " e successive modificazioni ed integrazioni".

art. 4 modifiche all'art. 4 bis del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. All'articolo 4 bis del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole "del tecnico abilitato," sono sostituite dalle seguenti: "di tecnico abilitato,";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Tenuto conto della definizione di cui al comma 1, le opere minori possono costituire pertinenza degli edifici o delle opere strategici o rilevanti di cui agli articoli 2 e 3 purché non siano destinate ad ospitare sistemi o materiali per il funzionamento di servizi essenziali.";
- c) al comma 3 le parole "opere minori di nuova costruzione e opere minori" sono sostituite dalle seguenti: "nuove costruzioni ed interventi";
- d) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole "comprendono i seguenti interventi" sono sostituite dalla parola "riguardano";
 - 2) il punto 1) della lettera a) è sostituito dal seguente:
"1) manufatti leggeri strutturalmente autonomi ad uso servizi quali garage, depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali e locali consimili ad un solo piano, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza all'intersezione tra pareti verticali ed intradosso di copertura \leq m 2,50 ed altezza massima o di colmo \leq m 4,30, realizzati con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito \leq m 2,50, l'altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di manufatti con copertura ad un'unica falda,";
 - 3) il punto 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:
"2) tettoie, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza degli elementi portanti verticali di perimetro all'intradosso della copertura \leq m 2,50 ed altezza massima o di colmo \leq m 4,30, realizzate con coperture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito \leq m 2,50, l'altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di tettoie con copertura ad un'unica falda,";
 - 4) il punto 3) della lettera a) è sostituito dal seguente:
"3) pergolati, aventi superficie compresa tra mq 10 e mq 30 ed altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro \leq m 3,00, realizzati con strutture sommitali di legno, metalliche o in materiali assimilabili,";
 - 5) al punto 4) della lettera a) la parola "purché " è soppressa, le parole "di altezza \leq m 3,50" sono sostituite dalle parole "di altezza compresa tra m 2,00 e m 3,50" e le parole "non ripetibile \leq mq 30" sono sostituite dalle parole "compresa tra mq 10 e mq 30";
 - 6) alla lettera b) le parole "opere idrauliche," sono soppresse;
 - 7) al punto 1) della lettera b) le parole "di altezza fuori terra \leq m 1,50," sono sostituite dalle seguenti: "di altezza fuori terra compresa tra m 0,60 e m 1,50,";
 - 8) al punto 2) della lettera b) le parole "cisterne interrato, dotate" sono sostituite dalle seguenti: "cisterne interrato, vasche, pozzetti collocati fuori sede stradale, dotati";
 - 9) al punto 3) della lettera b) le parole "volume \leq mc 20" sono sostituite dalle seguenti: "volume compreso tra mc 13,5 e mc 20";
 - 10) al punto 1) della lettera c) le parole "di altezza massima \leq m 1,50" sono sostituite dalle parole "di altezza massima fuori terra compresa tra m 0,80 e m 1,50" e le parole "rete metallica e paletti in ferro" sono sostituite dalle parole "rete metallica o grigliato in materiale leggero e paletti metallici";
- e) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole "Le opere minori su costruzioni esistenti comprendono i seguenti interventi:" sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi su costruzioni esistenti riguardano:";
 - 2) alla lettera a) dopo la parola "pensiline" è aggiunta la parola ", bussole";

- 3) al punto 1) della lettera a) le parole "strutture in legno o metalliche" sono sostituite dalle seguenti: "strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili";
- 4) il punto 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:

"2) pergolati, aventi superficie compresa tra mq 10 e mq 30 per ogni unità immobiliare ed altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro \leq m 3,00, realizzati con strutture sommitali di legno, metalliche o in materiali assimilabili;"
- 5) dopo il punto 2) della lettera a) è aggiunto il seguente:

"2 bis) manufatti leggeri, strutturalmente addossati a costruzioni esistenti, aventi funzione di bussola o equiparabile, con altezza all'intersezione tra pareti verticali ed intradosso del solaio superiore o della copertura \leq m 3,00 e superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 10, realizzati con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili;"
- 6) alla lettera c) la parola "vano" è sostituita dalla parola "foro" e le parole "di larghezza \leq m 2,00" sono sostituite dalle parole "di larghezza compresa tra m 1,00 e m 2,00";
- 7) alla lettera d) dopo la parola "aperture" sono aggiunte le parole " e chiusure", le espressioni " \leq mq 1," sono entrambe soppresse e prima della parola " comunque" sono aggiunte le parole ", di dimensioni comprese tra mq 0,25 e mq 1,";
- 8) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d bis) installazione di scala interna fissa costruita in materiali leggeri (legno, metallo o materiali assimilabili), con rampa di larghezza \leq m 1,20, utilizzata per il superamento di un solo livello di piano e a servizio esclusivo di una unità immobiliare residenziale unifamiliare (casa singola, unità immobiliare singola, appartamento) o di un ufficio ad uso privato;"
- 9) alla lettera f) le parole "di altezza fuori terra \leq m 1,50" sono sostituite dalle seguenti:

"di altezza fuori terra compresa tra m 0,60 e m 1,50";
- 10) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f bis) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra privi di funzione di sostegno e di soprastante rete metallica, o grigliato in materiale leggero, nonché di paletti metallici, aventi altezza massima fuori terra compresa tra m 0,80 e m 1,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno.";
- f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo:

 - a) l'altezza del manufatto si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato, ovvero dalla quota del marciapiede o dalla quota della pavimentazione esistenti;
 - b) la superficie coperta si misura sulla proiezione, in pianta, di tutte le parti edificate del manufatto, ad esclusione di quelle relative agli sporti di gronda la cui proiezione ortogonale in pianta non superi il limite di m 0,60;
 - c) le costruzioni e gli interventi di cui ai commi 4 e 5 comprendono, rispettivamente, opere di fondazione e opere di collegamento e fissaggio a fondazioni e/o a costruzioni esistenti;
 - d) opere ed interventi riconducibili agli elenchi di cui ai commi 4 e 5, ma di dimensioni inferiori alle soglie minime ivi indicate, non sono subordinati agli adempimenti di cui alla legge regionale 16/2009 ed al presente regolamento.";
 - g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'inclusione di un'opera nei commi 4 o 5, le valutazioni dell'intrinseca irrilevanza statica e le considerazioni in merito alle implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche e ambientali del sito di intervento sono condizioni necessarie per poterla dichiarare opera minore.";
 - h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La documentazione necessaria, predisposta e sottoscritta in originale, rispettivamente e nei limiti delle proprie competenze, dal committente e dal tecnico abilitato, e presentata in duplice esemplare all'ufficio competente per territorio, è costituita da:

 - a) scheda di istanza e/o di deposito documenti, predisposta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione. Essa deve essere compilata in ogni sua parte, datata, timbrata e sottoscritta, per quanto di competenza e sotto la

propria responsabilità, rispettivamente dal committente e dal tecnico abilitato, e corredata da copia fotostatica di valido documento di riconoscimento di quest'ultimo qualora non l'abbia firmata alla presenza del funzionario preposto alla ricezione. Tale scheda dovrà contenere, tra l'altro, l'asseverazione che l'intervento è incluso nei commi 4 o 5, preceduta dalle valutazioni dell'intrinseca irrilevanza statica e dell'irrilevanza ai fini della pubblica incolumità e dalle considerazioni circa le implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche e ambientali del sito di intervento;

- b) relazione tecnica esplicativa corredata da elaborato grafico.”;
- i) l'ultimo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente:
“La restituzione della documentazione timbrata costituisce, per i casi contemplati dalla norma, autorizzazione all'esecuzione dell'opera.”;
- j) al comma 9 le parole “sono assoggettate a deposito e/o ad autorizzazione sismica” sono sostituite dalle seguenti: “sono assoggettate a nuovo deposito e/o a nuova autorizzazione sismica”;
- k) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
“9 bis. Le opere minori non sono soggette agli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 16/2009.”.

art. 5 modifiche all'art. 4 ter del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. Al comma 8 dell'articolo 4 ter del DPRReg. 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. sono aggiunte le seguenti parole:

“Peraltro, qualora le varianti sostanziali comportino modifiche della tipologia dell'edificio o dell'opera tali da ricondurli agli elenchi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento o all'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 16/2009, diversamente dal progetto originario, la documentazione deve essere allegata a nuova istanza di autorizzazione e alla stessa viene assegnato un nuovo numero di deposito.”.

art. 6 modifiche all'art. 5 del DPRReg 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole “, con esclusione di quelli di cui al precedente articolo 4,” sono soppresse;
- b) al comma 3 le parole “, da realizzarsi in zone ad alta sismicità” sono soppresse;
- c) al comma 4 le parole “di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori, ove prevista” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2 e di cui al comma 3, per i soli interventi da realizzare in zone ad alta sismicità, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori”.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE